



# COMUNE DI SEGUSINO

(Provincia di Treviso)

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA di PRIMA Convocazione – Seduta PUBBLICA

<b>N° 53</b> <b>DATA 20-12-16</b>	<b>OGGETTO: TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) :</b> <b>determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2017.</b>
--------------------------------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese dicembre, dalle ore 18:00, nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

<b>LIO GUIDO</b>	<b>P</b>
<b>CAPPELLIN GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>GUARNIER MARIA LUISA</b>	<b>P</b>
<b>SERAFINI GIULIANA</b>	<b>P</b>
<b>MONTAGNER GIANFRANCO</b>	<b>P</b>
<b>VERRI ROSANNA</b>	<b>P</b>
<b>COPPE FEDERICA</b>	<b>P</b>

Risultano, quindi, presenti n. 7 e assenti n. 0.

Presiede la seduta il SINDACO LIO GUIDO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FOMMEI CLAUDIO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime  
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
LIO GUIDO

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime  
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
FRANCESCHIN FERRUCCIO

OGGETTO: TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) : determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2017.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:  
*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

PREMESSO che l'art. 1, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

OSSERVATO che la I.U.C. è composta anche dalla TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

DATO ATTO CHE:

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TA.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta MUnicipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TA.S.I. è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta MUnicipale Propria (I.MU.P.) e che l'aliquota di base della TA.S.I. è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, ai sensi del comma 677;
- il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.MU.P. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.MU.P. al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 702, dell'art. 1, della L. 147/2013, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili), approvato giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, del 31.05.2014;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 18 del 29.04.2016 concernente modifiche al Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P. e TA.S.I. che di fatto recepisce le modifiche apportate ai tributi locali in seguito alla Legge di stabilità 2016;

RILEVATO, inoltre, che il comma 683, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TA.S.I., entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è diretta;

RICORDATO che con il termine “servizi indivisibili” s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

DATO ATTO che il Servizio Finanziario dell’Ente ha con riferimento ai servizi indivisibili individuati nell’art. 7 del sopra menzionato Regolamento elaborato, il seguente Piano finanziario:

DESCRIZIONE SERVIZIO	ALLOCAZIONI E BILANCIO	Previsione 2016	A DETRARRE				Totale
			Spese finanziate proventi codice della strada	Spese finanziate con Fondo Sviluppo Investimenti	Spese finanziate e con oneri di urbanizzazione	Spese servizi a domanda individuale e o altri servizi soggetti a rimborso	
Il Servizio attinente allo svolgimento delle funzioni di sicurezza svolte dal Comune sul territorio (polizia locale)	Miss. 3 Pr. 01	€ 39.920,00	€ 500,00	€ -	€ -		€ 39.420,00
Il Servizio di illuminazione pubblica delle strade, delle piazze, e degli spazi pubblici (compresa la manutenzione dei relativi impianti)	Miss. 10 Pr. 05	€ 44.000,00		€ -			€ 44.000,00
Il servizio di gestione e manutenzione delle strade e delle relative pertinenze	Miss. 10 Pr. 05	€ 80.146,65	€ 500,00	€ 2.970,17			€ 76.676,48
Il servizio di gestione, pulizia e manutenzione dei parchi e dei giardini e del verde pubblico	Miss. 9 Pr. 02	€ 2.500,00					€ 2.500,00
cimiteri, per la parte destinata a garantire la piena accessibilità e fruibilità al pubblico dei relativi spazi (con esclusione di quella parte dei servizi cimiteriali - quale ad esempio la gestione delle lampade votive - che sono invece forniti su richiesta del singolo utente)	Miss. 12 Pr. 09	€ 18.428,92		€ 8.934,16		€ 8.000,00	€ 1.494,76
Il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi e la gestione dei canili municipali (L. 281/1991)	09.02.1.03.02 .15.011	€ 1.000,00					€ 1.000,00
		<b>€ 185.995,57</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 11.904,33</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 165.091,24</b>

EVIDENZIATO, quindi, che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti, minata da mancati trasferimenti dall’anno 2014, di risorse statali e dai tagli da spending review di cui al D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla Legge 135/2012, dalla Legge 27.12.2013, n. 147 dalla Legge 192/2014, comma 45, e dalla Legge 190/2014, art. 435, gli equilibri di Bilancio dell’Ente verranno garantiti con la copertura del 33,92% dei costi per servizi indivisibili dell’Ente, pari ad un introito stimato di € 56.000,00

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TAssa RIfiuti (T.A.R.I.);

EVIDENZIATO che da una prima lettura del D.D.L. Bilancio, in fase di approvazione, rimane confermato anche per il 2017 tale blocco;

Atto di Consiglio Comunale n. 53 del 20-12-2016 [foglio n. 4 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TA.S.I. deliberata per l'anno 2016, per le abitazioni principali **appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, nella misura dell'1,5 per mille e per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota dell'1,0 per mille;

TUTTO CIO' PREMESSO;

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO: illustra la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; spiega che vengono confermate, per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) già previste per l'annualità 2016.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

VISTI:

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto "Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi.", e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto "Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50, del 25.07.2015, concernente modifiche alla dotazione organica;
- i Decreti Sindacali n. 1/2016, n. 2/2016 e n. 3/2016, del 02.01.2016, di nomina, rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli), confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:

### **A) ALIQUOTE**

- aliquota dell'1,5 per mille per le abitazioni principali, **appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate (abitazioni di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero e sanitari).;

- aliquota dello 1,0 per mille per gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale;
- aliquota dello 1,0 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D);
- aliquota dello 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 1,0 per mille per le aree fabbricabili;

B) DETRAZIONI

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale **appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, del soggetto passivo e relative pertinenze, si detrae l'importo di euro 50,00 per due o più figli di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017 mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.
  4. Di dare atto che il gettito della TA.S.I., stimato in circa € 56.000,00, è destinato alla parziale copertura dei costi relativi al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:
    - ✓ illuminazione pubblica;
    - ✓ manutenzione stradale e del verde pubblico;
    - ✓ pubblica sicurezza e vigilanza;
    - ✓ randagismo;
    - ✓ cimiteri.

Successivamente, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
LIO GUIDO



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FOMMEI CLAUDIO

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Segusino, 08.12.2016



**IL MESSO COMUNALE**  
CALLEGARO IVANO

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Segusino, 10.07.2017



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FOMMEI CLAUDIO